

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 9 DEL 31-03-2021

COPIA

CODICE ENTE 11272

Oggetto: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:35, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Migliavacca Cristiano	Presente	CURTI LUCIANO	Presente
CIOCCA ANGELO	Assente	ZAPPONE FABIO	Assente
TESSERA ENRICO GIUSEPPE	Presente	CANTARELLA AGATINO GIOVANNI	Presente
BELLONI ALESSANDRA MADDALENA	Presente	MORO MAURIZIA	Presente
MANTOVANI GIACOMO NICOLO'	Assente	BERETTA CARLO PIETRO	Assente
PIETRA CRISTIANO	Presente	PIANESE MASSIMO	Presente
BOIOCCHI CARLO PRIMO	Assente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti 5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 9 DEL 23-03-2021
AD OGGETTO "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E TARIFFE" AI SENSI DELL'ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CERVI GABRIELLA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Pascale Giuseppina**

IL PRESIDENTE

alle ore 18.35 dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale e concede la parola al Segretario Comunale per fare l'appello. Risultano 8 Consiglieri presenti e 5 assenti Ciocca e Mantovani (giustificati dal Sindaco), Boiocchi, Zappone (giustificati dal Presidente) e Beretta.

Il Presidente legge l'oggetto del primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco: A seguito di nuove disposizioni normative, la ex TOSAP ed ex imposta pubblicità sono stati inglobati in un unico canone, detto appunto canone unico. Abbiamo inserito i parametri imposti dalla legge; abbiamo confermato l'esenzione delle insegne dei negozi di vicinato; in caso di OO.PP. che creano danno ai negozi, sono previste delle esenzioni secondo i mesi di chiusura a causa dei lavori pubblici (è un modo per essere vicini ai nostri commercianti); per le attività di ristorazione e bar, c'è l'esenzione della occupazione del suolo pubblico, non solo durante la pandemia ma anche successivamente, al fine di consentire una ripartenza ed una riapertura più proficua; abbiamo previsto l'esenzione per le attività patrocinate dal Comune; ripartirà il nostro mercatino "strass oss e fer rut", prevedendone l'esenzione dell'occupazione del suolo pubblico. In questo disastro economico, cerchiamo di essere vicini alle attività.

Cons. Pianese: l'esenzione del plateatico è solo riferita a questo periodo? È per un tempo determinato?

Il Sindaco: anche nei momenti futuri, quando il commercio ripartirà, ma a determinate condizioni.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30*

aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- *ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/06/1994 e n. 47

dell'01/08/1994, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2004 e n. 18 del 02/08/2013;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/1994 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018;
- Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 27/11/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/11/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 73 articoli e da n. 3 allegati;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

DATO ATTO che le tariffe del canone di cui in oggetto sono definite negli allegati 2 e 3 del Regolamento e risultano applicabili con decorrenza 01/01/2021;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

DATO ATTO pertanto che le tariffe suddette si intendono prorogate di anno in anno se, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale non approva nuove tariffe;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che ha differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Assistenza, Istruzione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 2 (Pianese – Cantarella) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n.

- 73 articoli e n. 3 allegati, articoli allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
 4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/06/1994 e n. 47 dell'01/08/1994, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2004 e n. 18 del 02/08/2013;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/1994 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/08/2018;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 27/11/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/11/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
 5. di prendere atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
 6. di approvare le tariffe di cui agli allegati 2 e 3 del Regolamento, da applicare per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti al presente atto, con separata votazione e precisamente:

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 2 (Pianese – Cantarella) espressi per alzata di mano

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to CURTI LUCIANO

IL Segretario Comunale
f.to Siliberto Sabrina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 26-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Siliberto Sabrina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Siliberto Sabrina

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Siliberto Sabrina